AVVISO PUBBLICO

REDDITO DI MERITO

INCENTIVO ALL'ECCELLENZA PER STUDENTI MERITEVOLI

A.A. 2026/2027

Info e contatti

Sito web: **https://www.unidarc.it/merito**

Help desk: **merito@unidarc.it**

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI 3
ART. 2 – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 4
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA 5
ART. 4 - DESTINATARI 5
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE 6
ART. 6 – IMPORTO DEL REDDITO DI MERITO 8
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE 9
ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, ESITI E ISTANZE DI RIESAME 10
ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: CARTA MULTISERVIZI 10
ART. 10 – PERCORSI FORMATIVI, OBBLIGHI DELBENEFICIARIO E ATTO D'OBBLIGO 11
ART. 11 – CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI 12
ART. 12 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO 13
ART. 13 – PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 15
ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 15
ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 16
APPENDICE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 17

I termini relativi a persone che nel presente bando compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni più attente all'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il presente Avviso disciplina, per l'anno accademico 2026/2027, le modalità di accesso, assegnazione, erogazione, mantenimento, controllo, sospensione, decadenza e revoca del beneficio denominato "Reddito di Merito – Incentivo all'eccellenza per studenti meritevoli".
2. L'intervento è promosso dalla Regione Calabria in collaborazione con le Università calabresi al fine di:
   a) valorizzare e premiare l'eccellenza negli studi universitari;
   b) favorire l'accesso, la permanenza e il completamento regolare dei percorsi universitari da parte degli studenti meritevoli;
   c) promuovere una cultura del merito e della qualità della formazione universitaria;
   d) sostenere la permanenza dei giovani talenti nel sistema formativo e produttivo regionale;
   e) rafforzare il raccordo tra alta formazione, innovazione, sistema economico regionale e opportunità occupazionali;
   f) migliorare la qualità del capitale umano regionale attraverso interventi integrati di sostegno economico, formazione e orientamento.
3. Il Reddito di Merito costituisce una misura integrata di politica regionale che combina:
   a) un incentivo economico mensile correlato ai risultati accademici;
   b) la partecipazione a percorsi formativi, professionalizzanti e di orientamento promossi dagli Atenei;
   c) azioni di accompagnamento e raccordo con il sistema produttivo regionale.
4. Il beneficio è attribuito esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.
5. L'erogazione del Reddito di Merito avviene mediante Carta Multiservizi nominativa prepagata ("Merit Card"), secondo le modalità previste dalla Convenzione rep. n. 2925 del 13 maggio 2026 e dalle ulteriori disposizioni operative adottate dall'Università della Calabria, in qualità di soggetto incaricato della gestione centralizzata dell'erogazione del beneficio, nonché dal soggetto gestore del servizio individuato.

ART. 2 – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso è emanato in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio universitario, amministrazione pubblica, politiche di coesione, protezione dei dati personali e trasparenza amministrativa, nonché dei relativi atti programmatori e attuativi.
2. Costituiscono, in particolare, riferimento normativo del presente Avviso:

A) Normativa in materia di diritto allo studio universitario

a) DPCM 9 aprile 2001 recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
b) Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
d) Legge della Regione Calabria n. 34/2001, come modificata dalla L.R. n. 10/2026, e dei conseguenti atti applicativi.

B) Normativa generale amministrativa

a) Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
b) DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
c) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale;
d) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
e) Legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., nonché le ulteriori disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

C) Normativa e atti relativi al finanziamento e all'attuazione del Reddito di Merito

a) Legge 16 aprile 1987, n. 183 – Fondo di Rotazione;
b) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027;
c) Delibera CIPESS n. 17 del 23 aprile 2024;
d) Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162;
e) DGR Calabria n. 109 del 25 marzo 2026;
f) DGR Calabria n. 141 del 9 aprile 2026;
g) DGR Calabria n. 143 del 9 aprile 2026;
h) DDG n. 8072 dell'11 maggio 2026;
i) Protocollo d'intesa Regione Calabria – Università calabresi rep. n. 2829 del 15 aprile 2026;

j) Convenzione rep. n. 2925 del 13 maggio 2026 tra Regione Calabria, Università della Calabria, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università Mediterranea di Reggio Calabria e Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Con deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 9 aprile 2026 è stata disposta l'iscrizione in bilancio della somma complessiva per gli Atenei calabresi di euro 15.000.000,00 destinata all'attuazione dell'intervento denominato "Reddito di Merito – Incentivo all'eccellenza per studenti meritevoli".
2. Con deliberazione della Giunta regionale n. 143 del 9 aprile 2026 è stato attivato, per l'anno accademico 2026/2027, il suddetto intervento.
3. Le risorse finanziarie destinate al presente Avviso sono quelle assegnate all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva di euro 15.000.000,00 prevista per l'intervento «Reddito di Merito», nei limiti delle risorse attribuite dalla Regione Calabria in sede di riparto, secondo quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta tra le parti e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie assegnate all'Ateneo.
4. La Regione Calabria si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria disponibile al fine di garantire l'erogazione del beneficio a tutti gli aventi diritto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con la normativa applicabile.
5. L'intervento è attuato nell'ambito delle risorse programmate dalla Regione Calabria a valere sugli strumenti finanziari previsti dalla normativa richiamata al precedente articolo.

ART. 4 - DESTINATARI

1. Può presentare domanda di partecipazione al presente Avviso lo studente che:
   a) sia residente in Calabria alla data di scadenza del presente Avviso;
   b) risulti iscritto, per l'a.a. 2026/2027, presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale biennale;
   c) non si trovi iscritto in un anno di corso superiore al primo anno fuori corso;

d) sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per essere ammesso al Reddito di Merito lo studente deve possedere congiuntamente i requisiti di seguito indicati:

a) RESIDENZA:

Lo studente deve essere residente, alla data di scadenza del presente Avviso, in un comune della Regione Calabria.

Il requisito della residenza deve essere mantenuto per l'intera durata del percorso formativo fino al conseguimento del titolo.

b) ISCRIZIONE:

Lo studente deve risultare regolarmente iscritto, per l'anno accademico 2026/2027, presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, ad un corso di laurea triennale ovvero a un corso di laurea magistrale biennale e deve essere in regola con gli obblighi contributivi previsti per l'iscrizione, fatte salve eventuali esenzioni, agevolazioni, rateizzazioni o altri provvedimenti adottati dall'Ateneo.

c) MERITO:

A) Studenti iscritti ad anni successivi al primo

1. Lo studente deve:
   a) aver conseguito tutti i CFU previsti dall'anno accademico precedente;
   b) possedere una media ponderata non inferiore a 27/30, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3, del presente Avviso.

   Per gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%, il requisito è valutato tenendo conto degli eventuali percorsi individualizzati e dei tempi aggiuntivi autorizzati dall'Ateneo.
2. Ai fini del mantenimento del beneficio lo studente deve garantire:
   a) continuità del percorso formativo;
   b) avanzamento regolare della carriera accademica;
   c) assenza di interruzioni non giustificate.

   I rallentamenti della carriera riconducibili a disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66% non comportano perdita del beneficio, previa valutazione dell'Ateneo sulla base della documentazione strettamente

necessaria alla verifica del requisito e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

B) Studenti iscritti al primo anno di laurea triennale

1. Può accedere al beneficio lo studente che:
   a) abbia conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore con votazione non inferiore a 95/100;
   b) si immatricoli senza soluzione di continuità rispetto al conseguimento del diploma;
   c) abbia sostenuto il Test TOLC 1, specificamente previsto ai fini dell'accesso al reddito di merito, riferito all'area disciplinare del corso di studio cui risulta immatricolato, collocandosi, nell'ambito dei candidati afferenti al medesimo corso di studio, nel 10 per cento dei migliori risultati conseguiti. Le modalità di svolgimento, i contenuti, i criteri di valutazione e ogni ulteriore disciplina applicabile saranno pubblicati con apposito avviso sul portale di Ateneo **https://www.unidarc.it/merito**.

C) Studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale biennale

1. Può partecipare al concorso lo studente che:
   a) sia iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale senza soluzione di continuità rispetto al conseguimento del titolo di laurea triennale;
   b) abbia conseguito la laurea triennale entro il 31 ottobre del terzo anno di carriera, corrispondente all'ultimo anno di regolare corso;
   c) abbia conseguito il titolo triennale con una votazione non inferiore a 108/110.

   Per gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n.104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%, il requisito relativo al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso è valutato tenendo conto degli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente e del percorso individualizzato autorizzato dall'Ateneo, fermo restando il requisito della votazione minima prevista dal bando.

2. L'idoneità è confermata qualora lo studente:
   a) entro il **1° giugno 2027**, mantenendo una media non inferiore a 27/30, abbia conseguito almeno il 40% dei CFU previsti per l'anno di riferimento oppure, nei casi in cui i CFU conseguibili risultino inferiori a tale percentuale, tutti i CFU disponibili;

1 *Il TOLC (Test Online CISIA) è un test d'ingresso creato dal consorzio CISIA (cisiaonline.it) e utilizzato dagli Atenei per valutare le conoscenze necessarie per accedere ai corsi di laurea.*

b) entro il **1° ottobre 2027** abbia conseguito tutti i CFU dell'anno accademico di riferimento.

3. I CFU valutabili devono essere regolarmente registrati nel sistema informativo di gestione della carriera adottato dall'Ateneo (Esse3) entro le date sopra indicate.
4. Non sono considerati valutabili:
   a) i CFU aggiuntivi rispetto al proprio piano di studio (cd. crediti fuori piano);
   b) i CFU convalidati provenienti da altre carriere universitarie;
   c) i CFU maturati e riconosciuti provenienti da corsi singoli, studi e attività pregresse all'attuale carriera.

   Nel caso in cui un insegnamento sia articolato in più moduli con CFU che si intendono acquisiti solo dopo il superamento dell'ultimo di tali moduli, i relativi CFU, al fine della determinazione del requisito di merito, saranno considerati validi solo dopo il superamento dell'ultimo modulo.
5. Lo studente che, nel corso dell'anno accademico 2026/2027, effettui un cambio di corso all'interno del medesimo Ateneo ovvero tra Atenei aderenti all'intervento, mantiene il Reddito di Merito purché il passaggio non determini interruzione della carriera universitaria e risultino soddisfatti i requisiti di merito previsti dal precedente comma 2. Ai fini della relativa verifica, l'Ateneo tiene conto dei crediti formativi acquisiti nel corso di studio di provenienza.
6. Le verifiche relative ai requisiti di ammissione e mantenimento del beneficio sono effettuate dall'Ateneo mediante personale autorizzato, anche con il supporto dei sistemi informativi istituzionali. Eventuali automatismi informatici hanno funzione esclusivamente istruttoria o di supporto e non sostituiscono la valutazione umana nei casi di esclusione, sospensione, decadenza o revoca del beneficio.

ART. 6 – IMPORTO DEL REDDITO DI MERITO

1. Il Reddito di Merito è erogato su base mensile ed è determinato in relazione alla fascia di merito dello studente.
2. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, l'importo del beneficio è determinato sulla base della media ponderata degli esami:

Fascia di merito	Media ponderata	Importo mensile
Fascia 27	pari o superiore a 27 e inferiore a 28	€ 500,00
Fascia 28	pari o superiore a 28 e inferiore a 29	€ 750,00
Fascia 29	pari o superiore a 29	€ 1.000,00

3. La media ponderata è calcolata senza arrotondamento ai fini dell'individuazione della fascia di merito.
4. Agli studenti iscritti:
   a) al primo anno di laurea triennale;
   b) al primo anno di laurea magistrale biennale in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, è riconosciuto un incentivo economico mensile pari a € 1.000,00.
5. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal mese di **novembre 2026** e fino al mese di **ottobre 2027**, fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dal presente Avviso.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate, pena esclusione, esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma informatica predisposta dall'Ateneo e accessibile dalla pagina istituzionale dedicata all'intervento, raggiungibile al link **https://www.unidarc.it/merito, dal 15 luglio 2026 al 30 settembre 2026**.
2. Entro la suddetta scadenza è possibile modificare la domanda di partecipazione già inviata compilandone una nuova. Sarà presa in considerazione, ai fini della partecipazione al concorso, l'ultima domanda cronologicamente presentata.
3. Per poter presentare la domanda, lo studente deve risultare formalmente immatricolato o regolarmente iscritto all'anno accademico 2026/2027, secondo la categoria di appartenenza.
4. La domanda è resa mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, ove applicabile. L'Ateneo effettua le verifiche previste dalla legge e dal presente Avviso sui dati dichiarati o acquisiti nell'ambito della carriera universitaria.
5. Il conferimento dei dati richiesti per la presentazione della domanda è necessario ai fini dell'istruttoria e dell'eventuale attribuzione del beneficio. L'eventuale mancato conferimento dei dati indispensabili non consente la valutazione della domanda.
6. I dati personali sono trattati dall'Ateneo per le finalità connesse alla gestione della procedura e, nei limiti strettamente necessari, possono essere comunicati a UNICAL, Regione Calabria, soggetto gestore della Carta Multiservizi, amministrazioni competenti ai controlli e ulteriori soggetti legittimati dalla legge o dagli atti attuativi dell'intervento. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR, riportata in **APPENDICE.**
7. Qualora la piattaforma registri malfunzionamenti tecnici documentati e imputabili ai sistemi dell'Ateneo, tali da impedire la presentazione della domanda entro il termine stabilito, l'Ateneo

potrà disporre, con provvedimento motivato e adeguatamente pubblicizzato, la proroga o la riapertura dei termini.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, ESITI E ISTANZE DI RIESAME

1. La verifica delle domande è effettuata dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria sulla base delle dichiarazioni rese dagli studenti; dei dati presenti nei sistemi informativi dell'Ateneo; delle verifiche effettuate presso amministrazioni ed enti competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
2. Sono ammessi al beneficio gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.
3. L'esito provvisorio dell'ammissione al reddito di merito è comunicato agli studenti mediante invio di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ovvero all'indirizzo digitale indicato nella domanda.
4. Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'esito provvisorio, l'interessato può presentare istanza di riesame (ricorso) mediante la piattaforma telematica di Ateneo **https://www.unidarc.it/merito/ticket**.
5. L'istanza di riesame deve essere motivata e corredata, ove necessario, dalla documentazione strettamente pertinente. L'Ateneo provvede alla relativa istruttoria garantendo l'intervento umano e la verifica dei dati eventualmente contestati.
6. In presenza di errori materiali, disallineamenti dei dati di carriera o ulteriori circostanze rilevanti, l'Ateneo può procedere in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla rettifica dell'esito e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ammissione al beneficio di studenti precedentemente esclusi.
7. Gli studenti aventi diritto e gli studenti non in possesso dei requisiti riceveranno una comunicazione sul proprio indirizzo mail istituzionale, nella quale sarà comunicato l'esito definitivo dell'ammissione al beneficio. Restano ferme le eventuali ulteriori forme di comunicazione o notificazione previste dalla legge per gli atti che incidano sulla posizione giuridica dell'interessato.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: CARTA MULTISERVIZI

1. Il Reddito di Merito è erogato agli studenti beneficiari mediante Carta Multiservizi nominativa prepagata, messa a disposizione secondo le modalità definite dalla Convenzione e gestita

dall'Università della Calabria, anche per il tramite del soggetto gestore del servizio individuato mediante procedura di evidenza pubblica.

2. La Carta Multiservizi costituisce lo strumento esclusivo per l'accredito e la fruizione del Reddito di Merito ed è intestata personalmente allo studente beneficiario, che ne assume la custodia e l'utilizzo secondo le condizioni comunicate UNICAL, dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" e dal soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza.
3. L'attivazione della Carta Multiservizi è subordinata al perfezionamento delle procedure amministrative previste dalla Convenzione, dagli atti attuativi dell'intervento e dalle disposizioni operative comunicate agli interessati, nonché alla permanenza dei requisiti di ammissione e mantenimento del beneficio stabiliti dal presente bando.
4. L'erogazione del Reddito di Merito avviene con accredito mensile sulla Carta Multiservizi per tutta la durata del beneficio, secondo il calendario e le modalità operative comunicate da UNICAL e dall'Ateneo, per quanto di rispettiva competenza.
5. In caso di perdita, sospensione o cessazione dei requisiti previsti dal presente bando, l'Università ne dà tempestiva comunicazione a UNICAL ai fini dell'adozione delle misure di competenza, ivi compresa la sospensione dell'accredito del beneficio e, ove previsto, la disattivazione della Carta Multiservizi o la limitazione delle relative funzionalità.
6. La Carta Multiservizi potrà essere utilizzata, secondo quanto stabilito dagli Atenei e dal soggetto gestore, anche quale strumento interoperabile per l'erogazione di ulteriori benefici, servizi o contributi destinati agli studenti nell'ambito di programmi universitari o regionali, senza che ciò comporti modifiche ai requisiti e alle finalità del Reddito di Merito.
7. L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" collabora con UNICAL e con il soggetto gestore, per quanto di competenza, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del beneficio e la tempestiva gestione di eventuali disservizi o anomalie.

ART. 10 – PERCORSI FORMATIVI, OBBLIGHI DELBENEFICIARIO E ATTO D'OBBLIGO

1. Il Reddito di Merito si inserisce in un sistema integrato di sostegno allo studio e valorizzazione dei talenti.
2. Gli Atenei calabresi promuovono percorsi formativi e professionalizzanti finalizzati a rafforzare le competenze trasversali e professionali; favorire il raccordo con il mercato del lavoro; promuovere orientamento avanzato, autoimprenditorialità e innovazione.

3. I percorsi possono comprendere, a titolo esemplificativo, moduli professionalizzanti; Laboratori applicativi; attività di orientamento; iniziative per la creazione d'impresa; ulteriori attività definite dagli Atenei.
4. La partecipazione ai percorsi formativi costituisce parte integrante dell'intervento.
5. L'Università definisce e comunica agli studenti modalità, calendario, eventuale monte ore minimo e requisiti di partecipazione ai percorsi formativi.
6. Il beneficiario è tenuto a:
    a) mantenere i requisiti previsti dal presente Avviso;
    b) utilizzare correttamente la Carta Multiservizi;
    c) collaborare ai controlli e alle verifiche;
    d) partecipare alle attività formative eventualmente previste;
    e) comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante.
7. Ai fini della conferma e della gestione del beneficio, il beneficiario è tenuto a compilare e trasmettere l'Atto d'Obbligo predisposto dall'Amministrazione, contenente gli impegni connessi alla fruizione del Reddito di Merito, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito web di Ateneo al link **https://www.unidarc.it/merito/atto_obbligo.pdf** e le istruzioni che saranno fornite.
8. La mancata trasmissione dell'Atto d'Obbligo determina la decadenza dal beneficio.
9. I dati relativi alla partecipazione ai percorsi formativi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione e verifica del mantenimento del beneficio, secondo quanto indicato nell'informativa privacy allegata al presente Avviso.

ART. 11 – CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

1. Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini dell'accesso al beneficio sono sottoposte a controllo ai sensi del DPR n. 445/2000.
2. L'Università, anche in collaborazione con altri enti e amministrazioni competenti, procede a verifiche:
    a) anagrafiche;
    b) di carriera universitaria;
    c) relative ai requisiti di merito;
    d) relative alla permanenza delle condizioni previste dal presente Avviso.
3. I controlli possono essere effettuati:

a) in via preventiva;
b) durante l'erogazione del beneficio;
c) successivamente alla conclusione dell'intervento, nei limiti dei termini di conservazione e delle esigenze di controllo, rendicontazione e recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite.

4. Gli studenti sono tenuti a collaborare alle verifiche e a produrre la documentazione eventualmente richiesta, purché strettamente pertinente alla verifica del requisito oggetto di accertamento.
5. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di documentazione falsa si applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, oltre alla revoca del beneficio, e l'eventuale responsabilità civile, amministrativa e penale.
6. L'Università si riserva di effettuare ulteriori verifiche anche tramite interoperabilità dei sistemi informativi e accesso alle banche dati consentite dalla normativa vigente, nei limiti delle finalità perseguite, della pertinenza dei dati e delle basi giuridiche applicabili.
7. Le verifiche sono effettuate da personale previamente autorizzato e istruito. I dati acquisiti o generati nell'ambito dei controlli sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'istruttoria, alla gestione del beneficio, alla rendicontazione, alle verifiche di legge e all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 12 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

1. Sospensione del beneficio

L'erogazione del Reddito di Merito è sospesa nei casi di:

a) perdita temporanea dei requisiti di merito;
b) mancata verifica della permanenza dei requisiti;
c) mancata partecipazione alle attività previste dall'intervento, ove obbligatorie;
d) pendenza di verifiche amministrative.

La sospensione comporta:

a) interruzione degli accrediti;
b) eventuale limitazione delle funzionalità della Carta Multiservizi.

La sospensione non determina automaticamente obbligo di restituzione delle somme già regolarmente percepite.

Lo studente può riacquistare il beneficio a decorrere dal semestre successivo qualora recuperi i requisiti richiesti.

Non è in alcun caso riconosciuto il recupero delle mensilità riferite al periodo di sospensione.

La sospensione è disposta all'esito di un'istruttoria svolta con intervento umano e previa comunicazione all'interessato delle ragioni che la giustificano, salvo che ricorrano comprovate esigenze di urgenza, prevenzione di indebite erogazioni o tutela delle risorse pubbliche. In tali casi, l'interessato è comunque messo tempestivamente in condizione di presentare osservazioni e documentazione.

2. Decadenza e revoca

Il Reddito di Merito decade o è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia espressa del beneficiario;
b) perdita definitiva dei requisiti di accesso;
c) accertata assenza originaria dei requisiti;
d) produzione o utilizzo di documentazione falsa;
e) dichiarazioni non veritiere;
f) violazione grave degli obblighi previsti dal presente Avviso;
g) esito negativo dei controlli amministrativi;
h) mancata trasmissione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;
i) grave o reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Avviso.

La revoca determina:

a) cessazione del beneficio;
b) eventuale disattivazione definitiva della Carta Multiservizi;
c) recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi di legge.

L'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di revoca garantendo il diritto di partecipazione dell'interessato ai sensi della Legge n. 241/1990.

Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza o revoca, l'interessato è posto in condizione di presentare memorie, osservazioni e documenti entro un termine congruo, di norma non inferiore a dieci giorni, fatti salvi i casi in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza o di contrasto a frodi e indebite percezioni.

ART. 13 – PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. I beneficiari sono informati che l'intervento è finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito delle risorse programmate ai sensi della normativa richiamata nel presente Avviso.
2. L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e la Regione Calabria assicurano adeguata informazione e pubblicità dell'intervento.
3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
4. Le eventuali pubblicazioni di dati personali connesse alla procedura sono effettuate esclusivamente nei casi, nei limiti e per i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità, senza necessità di acquisire il consenso dell'interessato.
5. In particolare, l'Ateneo assicura il rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza, evitando la pubblicazione di dati non necessari, di informazioni relative alla salute, alla disabilità, all'invalidità o alla situazione economico-sociale degli interessati, nonché di ulteriori informazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla riservatezza degli studenti.
6. Gli esiti provvisori, le comunicazioni endoprocedimentali e le informazioni relative a riesami, controlli, sospensioni o revoche non sono oggetto di diffusione indiscriminata. Essi sono resi disponibili agli interessati mediante area riservata della piattaforma o attraverso canali individuali di comunicazione.
7. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, ove applicabili, la pubblicazione di graduatorie o altri elenchi è effettuata, quando consentito dalla legge, mediante codici identificativi, matricole o altri identificativi idonei a non rendere immediatamente conoscibili dati ulteriori rispetto alla posizione dell'interessato.
8. Tutti gli atti, le comunicazioni e i materiali informativi relativi all'intervento riportano i loghi e le indicazioni istituzionali previste dalla normativa applicabile.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti nell'ambito della procedura sono trattati dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità connesse alla gestione dell'Avviso, alla verifica dei requisiti, all'attribuzione e al mantenimento del beneficio, ai controlli, alla rendicontazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, dalla Convenzione e dagli atti attuativi dell'intervento.

2. Per le attività di rispettiva competenza, UNICAL, Regione Calabria e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione della misura operano secondo le qualificazioni giuridiche e i ruoli privacy definiti dalla Convenzione, dagli atti attuativi e dagli eventuali accordi o allegati privacy adottati tra le Parti. Il Referente per la protezione dei dati del concorso è l'ing. Antonio Galletta, e-mail: *ict@unidarc.it*.
3. I dati strettamente necessari possono essere comunicati a UNICAL, Regione Calabria, soggetto gestore della Carta Multiservizi, amministrazioni competenti ai controlli, fornitori tecnici e ulteriori soggetti legittimati dalla normativa applicabile, secondo le rispettive funzioni e nei limiti delle finalità perseguite.
4. Le informazioni di dettaglio sul trattamento dei dati personali, comprese le finalità, le basi giuridiche, le categorie di dati, i destinatari, i tempi di conservazione e le modalità di esercizio dei diritti, sono riportate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR allegata al presente Avviso.
5. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria è contattabile all'indirizzo e-mail: *dpo@unidarc.it*.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l'Avv. Rocco Iemma, contattabile all'indirizzo e-mail *r.iemma@unidarc.it*, salvo eventuali successive modifiche o integrazioni formalmente comunicate dall'Ateneo

.

APPENDICE
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali nell'ambito dell'avviso Pubblico "Reddito Di Merito – Incentivo All'eccellenza Per Studenti Meritevoli" A.A. 2026/2027

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della procedura relativa al Reddito di Merito.

1. Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, con sede in Via del Torrione n. 95, 89125 Reggio Calabria, contattabile attraverso i canali istituzionali indicati sul sito web dell'Ateneo.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria è contattabile all'indirizzo e-mail *dpo@unidarc.it*.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a. gestione della domanda di partecipazione, istruttoria, verifica dei requisiti, formazione degli elenchi degli aventi diritto, attribuzione, mantenimento, sospensione, decadenza e revoca del beneficio;
b. verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati e svolgimento dei controlli previsti dal DPR n. 445/2000 e dalla normativa applicabile;
c. gestione delle comunicazioni con gli interessati, delle istanze di riesame, delle rettifiche, delle richieste di chiarimento e delle ulteriori attività procedimentali;
d. trasmissione dei dati strettamente necessari a UNICAL, Regione Calabria, soggetto gestore della Carta Multiservizi e altri soggetti legittimati, per l'erogazione del beneficio, la rendicontazione, il monitoraggio, i controlli e gli ulteriori adempimenti previsti dalla Convenzione e dagli atti attuativi dell'intervento;
e. gestione della partecipazione ai percorsi formativi, professionalizzanti e di orientamento eventualmente previsti nell'ambito dell'intervento;

f. adempimento degli obblighi di legge in materia amministrativa, contabile, fiscale, di trasparenza, archiviazione, rendicontazione e controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, in quanto necessario per adempiere a obblighi legali, svolgere compiti di interesse pubblico e esercitare le funzioni istituzionali connesse all'attuazione della misura.

L'eventuale trattamento di dati relativi alla disabilità o all'invalidità, ove strettamente necessario per l'applicazione di misure di adattamento o deroghe previste dall'Avviso, è effettuato ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di interesse pubblico rilevante, diritto allo studio e inclusione.

4. Categorie di dati trattati

L'Ateneo tratta, nei limiti di quanto necessario, dati anagrafici e di contatto, codice fiscale, dati relativi alla residenza, dati relativi all'iscrizione e alla carriera universitaria, matricola, corso di studio, anno di corso, CFU conseguiti, media ponderata, votazione del diploma o della laurea, dati relativi alla regolarità della carriera, dati relativi alla partecipazione a percorsi formativi, dati relativi all'erogazione del beneficio e informazioni contenute nelle dichiarazioni o nella documentazione prodotta dall'interessato.

Qualora necessario per l'applicazione delle specifiche previsioni dell'Avviso, possono essere trattati dati relativi alla disabilità o all'invalidità, esclusivamente nella misura strettamente indispensabile e con accesso riservato al personale autorizzato.

5. Fonte dei dati

I dati sono raccolti presso l'interessato, mediante la domanda e la documentazione allegata, nonché acquisiti dai sistemi informativi dell'Ateneo e, nei limiti consentiti dalla normativa, da UNICAL, Regione Calabria, altre pubbliche amministrazioni, banche dati pubbliche e ulteriori soggetti competenti ad effettuare verifiche o controlli.

6. Destinatari dei dati

I dati possono essere trattati dal personale dell'Ateneo specificamente autorizzato e istruito. Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a:

a. UNICAL, per le attività di gestione centralizzata dell'erogazione, della Carta Multiservizi, della rendicontazione e delle ulteriori attività previste dalla Convenzione;

b. Regione Calabria, per le attività di finanziamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione;
c. soggetto gestore della Carta Multiservizi, nei limiti necessari all'emissione, attivazione e gestione dello strumento di pagamento;
d. fornitori di servizi informatici, piattaforme telematiche e servizi tecnici, nominati responsabili del trattamento ove ricorrano i presupposti dell'art. 28 GDPR;
e. altre amministrazioni pubbliche, autorità di controllo, organismi di vigilanza o soggetti legittimati dalla legge, nei limiti delle rispettive competenze.

7. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti per partecipare alla procedura è necessario per valutare l'ammissibilità della domanda e, in caso di esito positivo, per gestire il beneficio. Il mancato conferimento dei dati indispensabili comporta l'impossibilità di istruire la domanda o di riconoscere il beneficio.

8. Modalità di trattamento e misure di sicurezza

Per "trattamento" si intende "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*" (art. 4, n. 2, GDPR).

I dati sono trattati mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale autorizzato, nei limiti delle competenze e secondo il principio di necessità e minimizzazione. Le trasmissioni verso UNICAL, Regione Calabria o altri soggetti legittimati sono effettuate mediante canali istituzionali e misure di sicurezza adeguate alla natura dei dati trattati.

I sistemi informatici possono essere utilizzati come supporto alla verifica dei requisiti; non sono adottate decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti giuridici o incidano in modo analogo significativamente sull'interessato ai sensi dell'art. 22 GDPR.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo necessario alla gestione della procedura, all'erogazione del beneficio, alla rendicontazione, ai controlli, all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite e alla tutela dei diritti dell'Ateneo e degli interessati.

In ogni caso, i dati sono conservati per dieci anni decorrenti dall'approvazione della rendicontazione finale dell'intervento, fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge, dalla disciplina archivistica applicabile, dai vincoli di finanziamento pubblico o dalla pendenza di contenziosi.

10. Trasferimento verso Paesi Terzi

Nel contesto dell'utilizzo, da parte dell'Ateneo, di servizi cloud e di collaborazione digitale, ivi inclusi Microsoft 365 e Google Workspace, i dati personali sono prevalentemente archiviati e trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Tuttavia, l'utilizzo di tali servizi può comportare, ove necessario per l'erogazione, la gestione, la sicurezza, la manutenzione o l'assistenza tecnica dei servizi medesimi, il trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, inclusi gli Stati Uniti d'America.

Tali trasferimenti possono riguardare, a titolo esemplificativo, attività di supporto tecnico, gestione di incidenti, manutenzione dei sistemi, analisi di sicurezza, gestione dei log e delle informazioni diagnostiche, nonché eventuali dati inseriti nelle richieste di assistenza o trattati nell'ambito di specifiche funzionalità dei servizi cloud.

I trasferimenti verso Paesi terzi sono effettuati esclusivamente nel rispetto degli artt. 44 e ss. del GDPR e, a seconda dei casi, sulla base:

a. di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'art. 45 GDPR, ivi inclusa, ove applicabile, la decisione relativa all'EU-US Data Privacy Framework, purché il destinatario risulti effettivamente certificato al momento del trasferimento;
b. delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46 GDPR, integrate, ove necessario, da misure tecniche, organizzative e contrattuali supplementari;
c. di altra idonea garanzia o deroga prevista dal Capo V del GDPR, ove applicabile.

L'interessato può richiedere ulteriori informazioni sui trasferimenti effettuati, sui Paesi destinatari, sulle garanzie adottate e sulle modalità per ottenere copia delle medesime, rivolgendosi al Titolare

del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati nella presente informativa.

11. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, i seguenti diritti:

a. diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di accedere ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 GDPR;
b. diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, ai sensi dell'art. 16 GDPR;
c. diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dall'art. 17 GDPR, fermo restando che tale diritto non si applica quando il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, per l'esercizio di pubblici poteri o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d. diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;
e. diritto di opporsi al trattamento, ai sensi dell'art. 21 GDPR, per motivi connessi alla propria situazione particolare, qualora il trattamento sia fondato sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o sull'esercizio di pubblici poteri, fatti salvi i casi in cui l'Ateneo dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento ovvero la necessità del trattamento per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
f. qualora specifici trattamenti ulteriori siano fondati sul consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), o dell'art. 9, par. 2, lett. a), GDPR, diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. La revoca del consenso non incide sui trattamenti necessari alla gestione della procedura, all'attribuzione e all'erogazione del beneficio, ai controlli, alla rendicontazione, agli obblighi di trasparenza e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dalla Convenzione;
g. diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 GDPR, nonché di adire le competenti sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 GDPR.

Il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 GDPR non trova, di regola, applicazione ai trattamenti effettuati nell'ambito della presente procedura, in quanto gli stessi sono fondati

sull'adempimento di obblighi legali e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico, e non sul consenso o su un contratto.

Le richieste di esercizio dei diritti possono essere presentate al Titolare del trattamento mediante i canali istituzionali dell'Ateneo ovvero al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo *dpo@unidarc.it*.

L'Ateneo fornisce riscontro senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta, salvo proroga nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 12 GDPR. Qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'identità del richiedente, l'Ateneo potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermarne l'identità.